

Statuto ASD "Le Spire del Lupo"

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita in Alba (CN), presso Strada Occhetti 28/3 un'Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "Le Spire del Lupo".

Articolo 2 - Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alle discipline schermistiche (in tutte le loro forme ed espressioni) atte allo sviluppo psicofisico del corpo, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, dilettantistica ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citate discipline. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina indicata. Inoltre l'associazione svolgerà attività nel campo ricreativo e sociale, organizzando, gestendo ed impostando corsi, seminari, incontri, mostre, concerti e tutto quello che può servire per lo sviluppo sociale dei propri associati. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
3. Divulgare la cultura storica attraverso l'organizzazione di: attività didattiche a tema collaborando con scuole, istituti, associazioni culturali ed altre realtà sul territorio, rievocazioni, spettacoli, concerti, rassegne, festival, saggi, riviste, seminari, convegni, pubblicazioni multimediali e telematiche, itinerari turistici ed enogastronomici, banchetti medievali, cortei storici, esibizioni equestri, di falconeria e di altri animali, gare ed esibizioni di tiro con l'arco e di bandiera, combattimenti con armi medievali etc.
4. Organizzare eventi ludici atti alla socializzazione come giochi di ruolo dal vivo e giochi di ruolo da tavolo.
5. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Soci e Domanda di ammissione

Gli associati sono suddivisi in Soci Fondatori e Soci Ordinari: i Soci Fondatori sono coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione, i Soci Ordinari invece coloro che pagano la quota associativa

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
4. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti riportati in seguito.
3. La qualifica di socio dà diritto a prendere parte a tutte le attività sociali.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - a) Morte;
 - b) Dimissione;
 - c) Morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - d) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo;
 - e) Scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 22 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria alla quale deve essere convocato il socio interessato e in cui si procederà in contraddittorio a una disamina degli addebiti.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- a) L'assemblea generale dei soci;
- b) Il presidente;
- c) Il consiglio direttivo.

Articolo 8 - Assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati anche i non intervenuti o dissenzienti.
2. Dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
3. Potrà essere convocata mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento e contestuale comunicazione agli associati con posta elettronica. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora e l'ordine del giorno.
4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto di voto.
5. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria, saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
7. Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente del Consiglio Direttivo.
8. L'assemblea nomina un segretario che ha il compito di coadiuvare il Presidente.
9. Nel caso di convocazione dell'assemblea con funzione effettiva per la designazione delle cariche sociali, la carica di segretario non potrà essere rivestita dai candidati.
10. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni, cura la predisposizione di un apposito verbale, che sarà da lui sottoscritto congiuntamente al segretario.
11. Tale verbale sarà consultabile dai soci che ne facciano richiesta al consiglio direttivo.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio può rappresentare in sede di assemblea, per mezzo di delega scritta, un solo associato.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. Sono compiti dell'assemblea in seduta ordinaria:
 - a) Eleggere con votazioni separate e con scrutini successivi il Presidente e il consiglio direttivo;
 - b) Approvare gli indirizzi e le direzioni generali dell'associazione;
 - c) Approvare il rendiconto economico-finanziario;
 - d) Deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.
2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a) Approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti sociali;
 - b) Atti e contratti relativi ai diritti reali immobiliari;
 - c) Scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.
2. La sua convocazione potrà essere richiesta dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta ed alla stessa data non soggetti a provvedimenti disciplinari, che ne propongono l'ordine del giorno.

Articolo 12 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di sette componenti, eletti nel numero stabilito dall'assemblea ordinaria. Nomina nel proprio ambito il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri. La sua convocazione deve avvenire mediante comunicazione inviata dal presidente o da chi ne fa le veci per posta elettronica. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti dell'ordine del giorno.
3. È presieduto dal presidente e, in caso di sua assenza, dal vicepresidente.
4. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto di chi presiede la seduta.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.

Articolo 13 - Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente demandati all'assemblea. In particolare:

- a) Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

- b) Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 11, comma 2 del presente statuto;
- d) Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) Adottare i provvedimenti disciplinari;
- f) Deliberare in merito alla scelta e all'attività dei maestri di scherma e degli istruttori;
- g) Stabilire l'ammontare delle quote sociali;
- h) Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 14 - Decadenza del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo decade:

- a) Per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
- b) Per dimissioni della metà più uno dei componenti o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente.

In tal caso dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 - Cariche sociali

1. Il Presidente e i componenti del consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea ordinaria, durano in carica sette anni per il primo mandato e quattro per i successivi e sono rieleggibili.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci fondatori e ordinari maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato e non siano stati assoggettati, da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, a provvedimenti di radiazione o squalifiche e sospensioni superiori a 2 anni.
3. Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

Articolo 16 - Il presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 17 - Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 18 - Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo - 19 Il rendiconto

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.
2. Il bilancio deve essere chiaro e rappresentare in modo veritiero la situazione economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza. Deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

Articolo 20 - Anno sociale

L'anno sociale inizia dal 01/settembre e finisce al 31/agosto dell'anno successivo; l'esercizio finanziario inizia il 01/gennaio e termina il 31/dicembre di ciascun anno.

Articolo 21 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Articolo 22 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione, votata dalla maggioranza degli aventi diritto, che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 23 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva a cui l'associazione intende affiliarsi e in subordine le norme del Codice Civile.



REGISTRATO AD ALBA IL 11 NOV 2014

AL N. 1635 SERIE 3

a richiesta di ASSOCIAZIONE CULTURALE LE SPAE DEL LUP

€uro Due euro/oo

Il Funzionario
(I. RINALDI)
firma su delega del Direttore Provinciale

